

TAR Bari, Sezione I - Sentenza 27/04/2010 n. 1496
d.lgs 163/06 Articoli 2, 41, 64 - Codici 2.1, 41.1, 64.1

Le *lex specialis* di gara a pubblica evidenza intracomunitarie, non debbono contenere restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dall'obbligo per le imprese di avere la loro sede di attività in un determinato luogo: ogni normativa, ogni contratto devono astenersi dal limitare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei lavoratori, imponendo una condizione di residenza a persone e ad imprese. Il Trattato è preciso in merito alle eventuali limitazioni o deroghe ai principi generali sopra descritti; limitazioni e deroghe che debbono essere giustificati da motivi di interesse pubblico superiore, fermo restando che qualsiasi tipo di limitazione deve essere temperato ad una reale proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Peraltro, i concetti di esperienza ed affidabilità ("indicazione dei principali servizi prestati" ed "efficienza") cui fanno riferimento il D. Lgs. n. 163/2006 e le norme comunitarie, non vengono rapportati ad una discriminante consistenza degli insediamenti di un'impresa in un determinato territorio, posto che la complessiva ottica della norma comunitaria e delle norme dei singoli ordinamenti nazionali non può certo eludere il generale principio contenuto nell'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità Europea in forza del quale vige, per l'appunto il divieto di "impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune". Ne consegue che le clausole di un bando che prefigurano un vantaggio assolutamente condizionante per l'esito del procedimento di scelta del contraente a favore di imprese particolarmente radicate in un determinato ambito territoriale, risultano *ex se* incompatibili con i suddetti principi e norme comunitarie e si pongono anche in contraddizione con i principi di parità di trattamento delle opportunità imprenditoriali che trovano fonte negli artt. 41 e 3 della Costituzione.